

Crediti Iva compensati, è valido il visto apposto da un altro professionista

Giuseppe D'Amico

In tema di compensazione di crediti Iva, la mancata coincidenza soggettiva tra il professionista che appone il visto di conformità alla dichiarazione Iva e il soggetto che predispone e trasmette la dichiarazione non legittima, di per sé, il recupero del credito compensato, degli interessi e l'irrogazione di una sanzione, qualora il credito sia effettivamente esistente, la dichiarazione sia munita di visto e il visto sia stato rilasciato da un soggetto abilitato. Sono queste le indicazioni contenute, nella sentenza 1750 del 10 luglio 2025 della Cgt di I grado di Bari, sezione 3 (presidente Campanile, relatore Peluso), che ha rigettato la posizione delle Entrate che aveva contestato l'utilizzo in compensazione di un credito Iva, assumendo la violazione dell'articolo 23 del Dm 164/1999, che prevede l'obbligo di identità tra chi appone il visto e chi predispone e trasmette la dichiarazione.

L'Agenzia non aveva messo in discussione né la spettanza né l'ammontare del credito, così come non era stata contestata l'abilitazione professionale del soggetto che aveva apposto il visto. Il punto decisivo della questione era, piuttosto, stabilire se la sola mancanza di identità tra il soggetto che aveva rilasciato il visto e quello che aveva trasmesso la dichiarazione potesse giustificare il recupero del credito compensato, con applicazione di interessi e sanzioni.

La risposta dei giudici è negativa. L'articolo 1, comma 574, della legge 147/2013 prevede l'obbligo del visto per l'utilizzo in compensazione di determinati crediti tributari e consente il recupero quando il credito è utilizzato in assenza del visto o quando il visto sia apposto da soggetto privo dei requisiti richiesti. La norma non contempla l'ipotesi richiamata dall'Agenzia nella risoluzione 99/E del 29 novembre 2019, nella quale è affermata la necessaria identità soggettiva tra chi appone il visto e chi trasmette la dichiarazione (si veda Il Sole 24 Ore del 18 agosto 2025).

Per la Corte, la risoluzione può orientare l'attività degli uffici e degli intermediari, ma non può estendere le ipotesi di recupero oltre i casi tassativamente stabiliti dalla norma primaria. Nel caso concreto, il credito risultava da una dichiarazione munita di visto e il visto era stato apposto da un professionista abilitato. Mancavano, dunque, entrambe le condizioni che la legge ricollega al recupero: assenza del visto o visto rilasciato da soggetto non qualificato.

Un passaggio significativo della sentenza è, anche, il richiamo al principio di legalità. Sul punto, per consolidata giurisprudenza e, come ribadito dalla Cassazione, con l'ordinanza 19696/2022, le sanzioni tributarie hanno natura afflittiva e, proprio per questo, devono trovare fondamento in una previsione

legislativa chiara. Non è sufficiente che una condotta sia ritenuta irregolare dall'Amministrazione in quanto occorre che la legge la qualifichi come violazione sanzionabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA